



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**II DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.A. n. 4149 del 06.11.1989 con il quale è stata sottoposta a vincolo archeologico diretto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 1089 del 1939, un'area sita nel Comune di Ribera in contrada Ciavolaro, sede di una necropoli della Prima Età del Bronzo e contestualmente è stata istituita, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, un'ampia zona di rispetto soggetta, tra le altre prescrizioni, al divieto di “eseguire costruzioni che abbiano un indice di fabbricabilità superiore ai mc 0,02 per mq di superficie ed altezza superiore a mt 4,50”;
- VISTA la nota prot. n. 3076 del 27.03.2018 con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, su istanza del Comune di Ribera, esaminati gli elaborati progettuali dell'ampliamento del cimitero comunale, propone la modifica del D.A. n. 4149/1989 limitatamente alla particella 1753 (già porzione della particella 902) del foglio 9 sottoposta a vincolo di tutela indiretta dall'art. 2 del medesimo decreto;
- VISTA la nota prot. n. 5061/5 del 22.05.2018, e la documentazione di rito allegata, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento propone la variazione dei parametri edilizi fissati nel D.A. n. 4149/1989 per la particella 1753 (già porzione della particella 902) elevando l'indice di edificabilità da 0,02 a 0,03 mc per mq e l'altezza massima degli edifici da 4,50 a 5,00 m ;
- CONSIDERATO che, come si rileva dalle considerazioni espresse dalla medesima Soprintendenza, l'espansione più consona del suddetto cimitero, data la sua ubicazione tra il centro abitato, strade e dirupi, risulterebbe nella particella 1753 (già porzione della particella 902) del foglio 9 in quanto naturale prosecuzione dell'attuale cimitero;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del sopra citato D.A. n. 4149/1989 limitatamente alle prescrizioni di tutela indiretta dettate sulla particella 1753 (già porzione della particella 902) così come individuata con campitura a tratteggio inclinato di colore rosso nell'allegata planimetria;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 2) lettera d) del D.A. n. 4149 del 06.11.1989 relativo al “**divieto di ... eseguire costruzioni che abbiano un indice di fabbricabilità superiore ai mc 0,02 per mq di superficie ed altezza superiore a mt 4,50**” viene così modificato: “**divieto di ... eseguire costruzioni che abbiano un indice di fabbricabilità superiore ai mc 0,03 per mq di superficie ed altezza superiore a mt 5,00**”. La modifica è limitata esclusivamente **alla particella 1753 (già porzione della particella 902) del foglio 9** del Catasto del Comune di Ribera.
- ART. 2) La restante parte del D.A. n. 4149 del 06.11.1989 resta immutata.
- ART. 3) La planimetria catastale fa parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, 27 giugno 2018

IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro  
F.to